

centralino 0438/8993  
uffici demografici 0438/899316  
ufficio segreteria 0438/899317  
ufficio tecnico 0438/899321  
ufficio ragioneria 0438/899312  
ufficio tributi 0438/899320  
polizia municipale 0438/899315



**Comune di Miane**

Provincia di Treviso

c.a.p. 31050 – Via Matteotti, 1  
Fax 0438/960038 - E-mail: info@comunedimiane.it  
c.f. 84000830269 – part. IVA 00500970264

N. 23 Reg Ordinanze  
Prot. n. 3899

***DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO***  
***- ART. 11 D. LGS 31.03.1998 N. 114 -***

**IL SINDACO**

- ⇒ Richiamata l'ord. n. 17 in data 14.12.2004 con la quale sono stati determinati gli orari delle attività di vendita al dettaglio;
- ⇒ Preso atto della proposta di modifica presentata dall'Associazione Unascom di Treviso formulata a seguito della revisione dell'accordo sottoscritto in ambito provinciale tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, così come avvenne in sede di prima applicazione del D.Lgs. 114/98;
- ⇒ Visti gli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- ⇒ Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ⇒ Ritenuto compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difformi previste nel regolamento di mercato;

**ORDINA**

**che con decorrenza immediata la disciplina degli orari delle attività esercenti la vendita al dettaglio in sede fissa nonché su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale è fissata come segue:**

**Articolo 1 - orari giornalieri**

- 1) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
- 2) Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune.
- 3) Per il mercato settimanale il limite di orario per l'attività di vendita è fissato dalle ore 7 alle ore 13.

**Articolo 2 - chiusura infrasettimanale**

- 1) Le attività di vendita al dettaglio sono tenute al rispetto di mezza giornata di chiusura infrasettimanale da effettuare nelle giornate o di lunedì mattina o mercoledì pomeriggio o sabato pomeriggio, a scelta del negoziante. Qualora la ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.
- 2) Considerati i periodi in cui si verificano eccezionali flussi turistici ed al fine di armonizzare il sistema di apertura del commercio al dettaglio in forma fissa o su aree pubbliche con quello dei pubblici esercizi, la deroga all'obbligo di chiusura infrasettimanale, è concessa per i seguenti periodi:
  - ⇒ dal 1° dicembre al 6 gennaio compreso;
  - ⇒ la settimana precedente il martedì di Carnevale;
  - ⇒ nella settimana precedente la Pasqua;
  - ⇒ dal 1° al 31 agosto;
  - ⇒ qualora nella stessa settimana ricorra una giornata di chiusura festiva;

- 3) E' inoltre consentita la deroga in occasione di particolari ricorrenze o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al Sindaco almeno 5 giorni prima e per non più di tre deroghe nell'anno solare.

### **Articolo 3 - informazione al pubblico**

L' esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l' orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

### **Articolo 4 - chiusure domenicali e festive e relative deroghe**

- 1) Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
- 2) Le otto domeniche e festività, oltre a quelle del mese di dicembre (con esclusione dei giorni 25 e 26), per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura sono le seguenti:
  - ⇒ ultima domenica di Carnevale
  - ⇒ domenica delle Palme;
  - ⇒ domenica successiva al 1° maggio;
  - ⇒ ultima domenica di Luglio (Festa della Madonna del Carmine);
  - ⇒ ultima domenica di Ottobre;
  - ⇒ ultima domenica di Novembre;
  - ⇒ prime due domeniche concomitanti con la "Festa dei Marroni" di Combai.
- 3) Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13 nella terza festività. Qualora nell'ambito delle tre giornate festive sia prevista un'apertura facoltativa, questa deve intendersi obbligatoria per il settore alimentare.
- 4) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato si terrà di giovedì e nel caso che anche tale giorno fosse festivo di martedì.

### **Articolo 5 – esclusioni**

Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le tipologie di attività elencate all'art. 13, comma primo, del D.Lgs. 114/98.

### **Articolo 6 – sanzioni**

Per le violazioni ai presenti criteri di disciplina degli orari, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22, comma terzo, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dall'art. 40 della L.R. 13.08.2004 n. 15, si applica una sanzione amministrativa di Euro 51,00 per il pagamento in misura ridotta.

Miane, lì 23 aprile 2010

IL SINDACO  
*Dott.ssa Angela Colmellere*